



Comune di Fonni

Provincia di Nuoro

Via San Pietro 4 08023 - Fonni (NU)

C.F. 00169690914 P.I. 00169690914 Telefono: 0784591300 Fax: 0784591319

Email: info@comune.fonni.nu.it PEC: protocollo.fonni@legalmail.it

Bando per l'assegnazione di contributi a fondo perduto per imprese insediande e insediate nel territorio del Comune di Fonni - Annualità 2022.

Approvato con det.n..... del

Art. 1 Finalità

- 1) Il DPCM del 30/09/2021 relativo a "Modalità di ripartizione, termini, modalità di accesso e rendicontazione dei contributi a valere sul Fondo comuni marginali, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre 2021, Serie generale n. 296, al fine di realizzare interventi di sostegno alle popolazioni residenti nei comuni svantaggiati, per ciascuno degli anni dal 2021 al 2023" ha previsto il riparto tra i comuni svantaggiati e ha stabilito i termini e le modalità di accesso e di rendicontazione al fine di realizzare i seguenti interventi:
 - a) adeguamento di immobili appartenenti al patrimonio disponibile da concedere in comodato d'uso gratuito a persone fisiche o giuridiche, con bando pubblico, per l'apertura di attività commerciali, artigianali o professionali per un periodo di cinque anni dalla data risultante dalla dichiarazione di inizio attività;
 - b) concessione di contributi per l'avvio delle attività commerciali, artigianali e agricole;
 - c) concessione di contributi a favore di coloro che trasferiscono la propria residenza e dimora abituale nei comuni delle aree interne, a titolo di concorso per le spese di acquisto e di ristrutturazione di immobili da destinare ad abitazione principale del beneficiario. Per le finalità di cui al presente comma, i comuni svantaggiati, individuati dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al secondo periodo del presente comma, sono altresì autorizzati alla concessione alle persone fisiche di immobili pubblici appartenenti al loro patrimonio disponibile in comodato d'uso gratuito, da adibire ad abitazione principale, nonché alla concessione in uso

gratuito di locali appartenenti al patrimonio pubblico, al fine di esercitare forme di lavoro agile, con oneri di manutenzione a carico dei concessionari»;

- 2) Il Fondo ha il fine di favorire la coesione sociale e lo sviluppo economico nei Comuni particolarmente colpiti dal fenomeno dello spopolamento e per i quali si riscontrano rilevanti carenze di attrattività per la ridotta offerta di servizi materiali e immateriali. Tali risorse possono essere indirizzate al sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali attraverso la concessione di **contributi de minimis alle imprese** del territorio.
- 3) Il Comune di Fonnì risulta assegnatario di un contributo per l'annualità 2021/2023 di € 195.351,07€ così come indicato nell'Allegato B del suindicato decreto, e di un contributo pari ad € 65.117,02 per ciascuna delle tre annualità.
- 4) il Comune di Fonnì in merito all'assegnazione delle risorse di **€ 65.117,02** disponibili per l'annualità **2022** intende destinarle alla concessione di contributi (art. 2, comma 2, lett. c) DPCM 30 settembre 2021 a favore di coloro che avviano nuove attività commerciali, artigianali e agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Fonnì, ovvero per nuove attività economiche nel territorio comunale avviate da parte di imprese che sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese.

Art.2 Regime d'aiuto

- 1) I contributi a fondo perduto sono erogati nell'ambito del regime di aiuti "**De Minimis**" nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 e relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L. 379 del 28 dicembre 2006, comunicazione 2009/C16/01 (GUCE C16/01 del 22 Gennaio 2009) e successive modifiche e integrazioni, nonché del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
- 2) Gli "aiuti De Minimis", sono quelli che non superano l'importo di € 200.000,00 (€ 100.000,00 per le imprese appartenenti al settore dei trasporti su strada) nell'arco di tre esercizi finanziari, non incidono sugli scambi tra gli Stati membri, non falsano, né minacciano di falsare la concorrenza e pertanto non sono soggetti all'obbligo della preventiva notifica alla commissione Europea. Tali massimali si applicano a prescindere dalla forma dell'aiuto "De Minimis" o dall'obiettivo perseguito ed indipendentemente dal fatto che l'aiuto concesso dallo Stato membro sia finanziato interamente o parzialmente con risorse di origine comunitaria. La regola "De Minimis" lascia impregiudicata la possibilità che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria. Tuttavia, i contributi concessi ai sensi del predetto regolamento, in nessun caso, potranno essere cumulati con altri contributi, regionali, nazionali e comunitari, destinati all'acquisizione del medesimo bene e/o servizio.
- 3) Per il settore agricolo, invece, come previsto dal REGOLAMENTO (UE) 2019/316 DELLA COMMISSIONE del 21 febbraio 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore agricolo, e come previsto dal Decreto del Mipaaf del 19 maggio 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 156 del 22 giugno 2020, l'importo totale massimo degli aiuti, concedibile ad un'impresa unica, non può superare i 25.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari. Si sottolinea che nel caso l'importo del presente aiuto porti al superamento di tale massimale, l'aiuto non potrà essere concesso nemmeno per la parte

non eccedente tale tetto.

Art. 3 Dotazione finanziaria

- 1) Le risorse finanziarie disponibili per l'iniziativa ammontano **ad € 65.117,02**
- 2) Tale dotazione può essere integrata con eventuali risorse aggiuntive e/o con il ricorso ad economie che dovessero realizzarsi nel presente Bando, a seguito di contributi ammissibili inferiori allo stanziamento previsto, per rifinanziare in tutto o in parte, le domande ritenute ammissibili ma non finanziate per esaurimento della dotazione finanziaria di cui al comma 1 del presente articolo.

Art. 4 Settori d'intervento

- 1) Sono ammesse ai benefici del presente bando le iniziative imprenditoriali di micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione della UE 2003/361 del 6 maggio 2003 e successive modificazioni ed integrazioni, operanti nei seguenti settori:
 - A. Commercio;
 - B. Artigianato;
 - C. Agricoltura.

Art. 5 Soggetti beneficiari

- 1) Sono ammesse ai benefici le "nuove attività economiche" di micro, piccole e medie che intraprendono attività commerciali, artigianali o agricole attraverso un'unità operativa ubicata nel territorio del Comune di Fonnì e che abbiano la seguente tipologia giuridica:
 - ditte individuali;
 - società di persone;
 - società di capitali;
 - società cooperative.
- 2) Con "nuove attività economiche" si intendono:
 - le attività costituite dopo la pubblicazione del presente avviso
 - le imprese che, se al momento della presentazione della domanda sono regolarmente costituite e iscritte al registro delle imprese, intraprendono una nuova attività economica dopo la pubblicazione del presente Avviso. In tal caso, per "nuova attività economica" si intende anche l'attivazione di nuovi e ulteriori codici ATECO. Possono beneficiare delle risorse anche le attività già esistenti che avviano una nuova attività economica nel territorio comunale attraverso una nuova e apposita unità produttiva.

I finanziamenti non possono essere erogati in favore delle attività economiche già costituite sul territorio comunale che semplicemente intendono trasferire la propria sede nel medesimo territorio comunale.

Art. 6 Localizzazione delle unità aziendali

- 1) Sono ammesse esclusivamente:
 - le imprese con sede operativa nel territorio comunale di Fonnì;
 - le imprese che decidono di trasferire da altri comuni una sede operativa nel

territorio comunale di Fonnì con l'impegno vincolante di mantenere l'attività nello stesso territorio per un periodo minimo di cinque anni dalla data di sottoscrizione del relativo contratto.

Art. 7 Interventi agevolabili

1) Sono ammesse ad agevolazione le imprese che intendono presentare i seguenti interventi:

- A. **avvio di nuove attività** economiche nei settori del commercio, dell'artigianato, dell'agricoltura, oppure subentro di un nuovo titolare presso una attività esistente, incluso il passaggio generazionale tra imprenditori della stessa famiglia;
- B. **rilancio di attività già esistenti** nel settore del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura, alle condizioni specificate all'art.5;
- C. **trasferimento di imprese operative** nel settore del commercio, dell'artigianato e dell'agricoltura da altri comuni al comune di Fonnì.

L'agevolazione è limitata agli agricoltori, commercianti ed artigiani che aprono una nuova attività economica nel territorio comunale, ovvero a chi ha regolarmente costituito una attività già iscritta al registro delle imprese purché intraprenda una "nuova attività economica" dopo la pubblicazione del bando attivando o variando il codice ATECO già in suo possesso e con cui il richiedente è già iscritto presso la Camera di Commercio.

Non può presentare domanda chi possiede già l'attività economica sul territorio comunale e si limita semplicemente a trasferire la sede dell'attività nel medesimo territorio comunale.

Non può richiedere l'agevolazione chi effettua il subingresso o sia cessionario di ramo di azienda di una attività già presente e costituita su1 territorio comunale.

Non può richiedere l'agevolazione una impresa o società i cui soci abbiano individualmente altra attività sul territorio comunale con stesso codice ATECO della richiedente il beneficio.

In tutti i casi **le imprese assumono l'impegno vincolante ad operare nel predetto territorio per almeno cinque anni** a far data dalla sottoscrizione del relativo contratto.

2) A ciascuna azienda è data la facoltà di presentare una sola proposta;

3) Le imprese già costituite, comprese quelle che intendono trasferire una sede operativa, nel comune di Fonnì, dovranno possedere alla data di presentazione della domanda i seguenti requisiti di ammissibilità, a pena di esclusione:

- a) essere regolarmente iscritti nel registro delle imprese della CIAA territorialmente competente ed esercitare, in relazione all'unità operativa destinataria dell'intervento, un'attività economica rientrante fra quelle ammissibili (di natura commerciale-artigianale-agricola) o IN ALTERNATIVA proporre istanza in qualità di COSTITUENDA impegnandosi ad avviare l'attività, per mezzo dell'iscrizione nel registro delle imprese della CCIA, entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'ammissibilità a contributo;
- b) avere capacità amministrativa, operativa e finanziaria necessaria per la realizzazione dei progetti sostenuti dal presente Bando, secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 125 comma 3 lett. c) e d) 2;
- c) essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione volontaria e non essere sottoposti a procedure concorsuali in corso o antecedentemente la data di presentazione della domanda (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale);
- d) non presentare le caratteristiche di "impresa in difficoltà" ai sensi del Regolamento (UE) n. 651/2014, art. 2, punto 18);
- e) osservare le norme dell'ordinamento giuridico italiano in materia previdenziale,

assistenziale e assicurativa (nei confronti di INPS, INAIL);

- f) non essere soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
 - g) non aver riportato condanne per delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
 - h) non aver riportato condanne con sentenza definitiva di condanna o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
 - i) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
 - ii) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
 - iii) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
 - iv) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
 - v) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
 - vi) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
 - i) non avere amministratori e/o Legali Rappresentanti che si siano resi colpevoli di false dichiarazioni nei rapporti con la Pubblica Amministrazione;
 - j) aver restituito le agevolazioni pubbliche godute per le quali è stata disposta la restituzione, ove applicabile;
 - k) essere in regola con tutti i pagamenti, di qualsiasi natura, dovuti al comune;
 - l) essere in regola con il pagamento di imposte e tasse, ricavabile anche dal DURC;
 - m) rispettare i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, gli obblighi assicurativi e previdenziali vigenti, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro.
- 4) L'esclusione per condanne di cui alla lettera c) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

- 5) Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti dalla data di presentazione della domanda e per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni; per le iniziative imprenditoriali che si costituiranno entro i termini stabiliti dal bando, i requisiti previsti dal presente bando dovranno essere posseduti per l'intero periodo di erogazione delle agevolazioni.
- 6) La mancanza o il venir meno di uno o più requisiti minimi necessari previsti nel presente bando è motivo di immediata esclusione dell'istanza ovvero di decadenza dei benefici con conseguente revoca del contributo.

Art. 8 Spese ammissibili

- 1) Per gli interventi di cui all'art. 7, sono ammissibili a contributo le seguenti tipologie di spese:
 - a) le spese per la fideiussione (per un importo non superiore a 1.500,00 euro);
 - b) le spese relative a consulenze per la definizione del progetto di fattibilità economico finanziaria ad un massimo del 10% del programma di spesa ammissibile;
 - c) le spese per l'acquisto di
 - Macchinari
 - Impianti
 - Attrezzature
 - d) le spese per acquisto o acquisizione tramite licenza pluriennale di software, piattaforme informatiche, applicazioni per smartphone, siti web ecc.;
 - e) le spese per l'acquisto di mezzi mobili, identificabili singolarmente e al servizio esclusivo dell'unità produttiva oggetto delle agevolazioni, strettamente necessari al ciclo produttivo;
 - f) le opere murarie ed impiantistiche, strettamente necessarie per l'installazione e il collegamento dei macchinari acquisiti e dei nuovi impianti produttivi
 - g) le spese per ristrutturazione, realizzazione impianti e/o adeguamento dei locali alle normative sanitarie, igieniche e per la sicurezza sul lavoro, ammesse solo se il richiedente ha la proprietà dei locali sede dell'investimento o se sarà in possesso di un valido contratto di locazione o di concessione in uso di durata non inferiore a cinque anni a partire dalla data di stipula del contratto di concessione del contributo.
- 2) Tutti i beni devono essere nuovi di fabbrica, identificabili e acquistati presso terzi a condizioni di mercato.
- 3) Si precisa che le spese dovranno:
 - essere intestate al soggetto beneficiario;
 - aver dato luogo a un'effettiva uscita di cassa da parte del soggetto beneficiario, comprovata da titoli attestanti l'avvenuto pagamento che permettano di ricondurre inequivocabilmente la spesa all'operazione oggetto di agevolazione;
 - essere pagate tramite titoli idonei a garantire la tracciabilità dei pagamenti (a titolo esemplificativo, tramite bonifico bancario o postale, Sepa/Ri.Ba/SDD, oppure tramite assegno non trasferibile, bancomat, carta credito aziendale o altri eventuali mezzi considerati tracciabili dalle norme in vigore), accompagnati dall'evidenza della quietanza su conto corrente che evidenzia il trasferimento del denaro tra il soggetto beneficiario e i fornitori. Sono esclusi TASSATIVAMENTE i pagamenti effettuati in contanti e tramite assegno circolare.
 - essere effettivamente sostenute e quietanzate dall'impresa beneficiaria nel

periodo di ammissibilità della spesa previsto dal presente bando;

- riportare sui giustificativi di spesa, la dicitura “Spesa finanziata dal bando di assegnazione di contributi de minimis del Comune di Fonni”. In caso di fatturazione elettronica tali diciture devono essere inserite nello spazio riservato alla descrizione della fattura direttamente dal fornitore.
- non essere già state oggetto di contributo su altri bandi o di cofinanziamento da parte di istituti finanziari o soggetti terzi. Sono escluse le spese regolate attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario e il fornitore.

4) Tutte le spese si intendono al netto dell’IVA di ogni altra imposta o tassa, il cui computo non rientra nelle spese ammesse.

Art. 9 Spese non ammissibili

1) Non sono ammissibili:

- a) le spese per l’acquisto di terreni e beni immobili;
- b) le spese relative ad imposte e tasse.
- c) le spese per l’acquisto di beni usati ovvero per il leasing di impianti, arredi, macchinari, attrezzature e veicoli;
- d) i pagamenti effettuati in contanti, con assegno circolare o tramite compensazione di qualsiasi tipo tra cliente e fornitore;
- e) le spese per servizi continuativi, periodici o connessi ai normali costi di funzionamento del soggetto beneficiario o partner (come la consulenza fiscale ordinaria e i servizi regolari);
- f) le spese per le utenze (elettricità, telefono e acqua).
- g) le spese per la gestione ordinaria dell’attività di impresa, ad esempio: materiali di consumo e minuterie, cancelleria, scorte di materie prime, semilavorati, utenze;
- h) le spese per l’acquisto e l’installazione degli apparecchi da gioco d’azzardo;
- i) le spese di viaggio (trasferta, vitto e alloggio);
- j) i lavori in economia;
- k) le spese per il personale;
- l) qualsiasi forma di autofatturazione;
- m) le spese realizzate prima della pubblicazione del presente bando.
- n) ogni ulteriore spesa non espressamente indicata nell’elenco delle spese considerate ammissibili, anche se parzialmente e/o totalmente attribuibile all’intervento.

2) Eventuali modifiche dei progetti presentati che determinano anche una variazione della spesa prevista, a pena di revoca totale o parziale, dovranno essere richieste ed approvate dall’Amministrazione Comunale.

Art.10 Misura del contributo

- 1) A ciascuna iniziativa ammessa sarà concesso, secondo l’ordine di graduatoria e fino a concorrenza delle risorse disponibili, un contributo alle spese ammissibili fino all’importo massimo di **€ 15.000,00 (euro quindicimila)**;
- 2) L’agevolazione è concessa nella forma di **contributo a fondo perduto pari al 100% dell’ammontare delle spese ammissibili**. Il richiedente può comunque apportare un cofinanziamento dell’iniziativa e in questo caso potrà beneficiare del relativo punteggio

previsto tra i criteri di valutazione.

- 3) Resta chiarito e inteso che ai sensi del D.P.R. 600/1973, art.2 su tali contributi sarà operata una ritenuta del 4%, a titolo di acconto delle imposte sull'IRPEF e sull'IRES, con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti alle imprese.
- 4) Sono esclusi da ritenuta d'acconto, a norma dell'art.28 del DPR 600/1973, c.2 i contributi erogati per l'acquisto di beni strumentali.
- 5) In caso di rinunce o esclusioni, l'Amministrazione procederà allo scorrimento della graduatoria del presente bando che resterà in vigore per tutto il 2025.
- 6) Limitazioni e vincoli che non danno diritto al beneficio:
 - a) le nuove attività agricole, commerciali ed artigianali derivanti dal frazionamento di un'attività economica cedente in ambito familiare, di proprietà di parenti o affini, con esclusione del coniuge, entro il primo grado.
 - b) non può presentare domanda chi possiede già l'attività economica sul territorio comunale e si limita semplicemente a trasferire la sede dell'attività nel medesimo territorio comunale.
 - c) non può richiedere il beneficio chi effettua il subingresso o sia cessionario di ramo di azienda di una attività già presente e costituita sul territorio comunale.
 - d) non può richiedere il beneficio un'impresa o società i cui soci abbiano individualmente altra attività su un territorio comunale con stesso codice ATECO della richiedente il beneficio.

Art. 11 Soggetti esclusi dai benefici

- 1) sono esclusi dalle agevolazioni:
 - a) le persone fisiche che abbiano contenziosi in corso con il Comune o che risultino morosi per obbligazioni con il Comune;
 - b) le persone fisiche che al momento della presentazione della domanda e nei 5 anni precedenti abbiano subito:
 - o azioni di protesto o decreti ingiuntivi da parte del Comune di Fonni o da altre pubbliche amministrazioni;
 - o procedure di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata o concordato preventivo;
 - c) le iniziative non sostenibili sotto il profilo tecnico amministrativo e/o economico e finanziario;
 - d) le imprese che hanno beneficiato o che beneficeranno nell'arco di tre esercizi finanziari di contributi nella forma di aiuti "De Minimis" per un importo pari o superiore a quanto previsto dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione Europea del 15 Dicembre 2006 (GUCE L. 379/5 del 28 dicembre 2006 e dalla Comunicazione 2009/C16/01;
 - e) le imprese i cui rappresentanti legali hanno subito una sentenza di condanna passata in giudicato, oppure vi è stata applicazione della pena richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sull'affidabilità morale e professionale nonché sulla capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione. Sono altresì, escluse dalle agevolazioni le imprese i cui titolari e/o rappresentanti legali abbiano riportato condanne passate in giudicato per reati che, sulla base della specifica normativa di settore, impediscono l'esercizio delle attività;
 - f) i soggetti non in regola con il pagamento di imposte e tasse;
 - g) le iniziative non ricomprese tra quelle ammissibili o non conformi a quanto

- disposto dal presente bando;
- h) i soggetti che non rispettino i requisiti e le modalità di partecipazione previsti dal bando, nel disciplinare e nello schema di contratto che saranno utilizzati nella procedura di selezione;
 - i) coloro che effettuano dichiarazioni mendaci o non veritiere;
 - j) coloro che hanno rapporti di lavoro dipendente con Enti, Istituzioni o Amministrazioni Pubbliche salvo che essi siano titolari di autorizzazioni specifiche o comunque siano legittimati da Leggi, Regolamenti o contratti sindacali.

Art.12 Termini e modalità di presentazione delle istanze di contributo

- 1) La domanda di contributo, corredata dalla documentazione richiesta, dovrà essere trasmessa **dalle ore 9:00 del 1° settembre 2025 ed entro le ore 18.00 del 15/09/2025.**
- 2) La domanda di contributo dovrà essere **trasmessa esclusivamente in modalità telematica** mediante la piattaforma *Sustinere Comune di Fonni*, di cui al seguente link: **sustinere.comune.fonni.nu.it**. Sarà possibile accedere alla piattaforma dalle ore 9:00 del 1° settembre 2025 per il caricamento della domanda di contributo.
- 3) Per la corretta presentazione dell'istanza si dovranno trasmettere i seguenti documenti:
 - a) la domanda di accesso alle agevolazioni, secondo lo schema allegato al presente bando (Allegato 1), redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal richiedente o dal rappresentante legale della costituita o costituenda società redatta in carta semplice accompagnata dalla fotocopia del documento d'identità (nel caso di società o cooperative allegare la copia del documento d'identità del proponente e di ciascun socio);
 - b) la scheda descrittiva (Allegato 2) dell'idea imprenditoriale e del programma di investimento con allegati i preventivi di spesa per ciascun bene oggetto dell'investimento;
 - c) l'informativa privacy firmata (Allegato 3);
 - d) tutti gli eventuali documenti utili all'assegnazione dei punteggi di cui all'art.14 del presente bando.

Tutta la documentazione dovrà essere firmata digitalmente dal legale rappresentante dell'impresa o di un soggetto delegato dall'impresa. In quest'ultimo caso dovrà essere allegata specifica procura, accompagnata da copia del documento d'identità del soggetto delegante.

- 4) Le istruzioni operative e la modulistica per la trasmissione telematica delle domande saranno pubblicate sul sito web del Comune di Fonni [https:// www.comune.fonni.nu.it](https://www.comune.fonni.nu.it), alla voce Sviluppo locale – Contributi De minimis 2022.
- 5) La domanda e gli allegati devono essere presentati, a pena di esclusione, utilizzando esclusivamente la modulistica allegata al presente bando sottoscritta in originale (anche digitalmente). Nel caso di domanda presentata per una costituenda società e/o cooperativa gli allegati andranno compilati con i dati dell'intera compagine societaria.

Art. 13 Verifica delle istanza

- 1) L'istruttoria di ammissibilità delle domande sarà condotta dal responsabile del Procedimento e sarà finalizzata alla verifica dei seguenti aspetti e requisiti:
 - rispetto dei termini per l'inoltro della domanda;
 - regolarità formale della documentazione prodotta e sua conformità rispetto a

quanto richiesto dal bando;

- sussistenza dei requisiti di ammissibilità soggettivi e oggettivi previsti dal bando.

- 2) Saranno considerate non ammissibili le domande inoltrate fuori termine o quelle che presentano irregolarità o carenze non sanabili.
- 3) Nel caso vengano riscontrate carenze sanabili, la documentazione mancante dovrà essere integrata tassativamente entro non oltre 5 (cinque) giorni utili dalla data di comunicazione. Il mancato rispetto di tale termine comporta l'automatica esclusione dell'istanza.

Art. 14 Criteri di valutazione degli interventi proposti.

- 1) Ad ogni iniziativa proposta, ammessa all'istruttoria sarà attribuito un punteggio massimo di 90 punti sulla base dei seguenti criteri di valutazione:

Criteri di valutazione	Punteggio
Tipologia impresa: a) imprese di nuova costituzione, il cui legale rappresentante, alla data di pubblicazione del bando, non ha compiuto il quarantesimo anno di età: <u>30 punti</u> b) imprese di nuova costituzione, in cui legale rappresentante alla data di pubblicazione del bando, abbia superato il quarantesimo anno di età: <u>20 punti</u> c) imprese esistenti, il cui legale rappresentante, alla data di pubblicazione del bando, non ha compiuto il quarantesimo anno di età: <u>20 punti</u> d) imprese esistenti, il cui legale rappresentante, alla data di pubblicazione del bando, abbia superato il quarantesimo anno di età: <u>10 punti</u> <i>Per le società, il requisito deve essere rispettato da almeno i 60% dei soci</i>	Max 30 punti
Residenza: • residenza nel Comune di Fonni da almeno un anno a partire dalla data di pubblicazione del bando	10 punti
Presenza di donne nella compagine sociale, che svolgano l'attività finanziata come prioritaria.	5 punti
Innovatività: • attività non ancora esistente nel territorio comunale e che presenta i caratteri dell'unicità rispetto alle attività esistenti nel Comune di Fonni	15 punti
Cofinanziamento: • Fino al 10%: <u>5 punti</u> • Oltre il 10 e fino al 20%: <u>10 punti</u> • Oltre il 20 e fino al 30%: <u>15 punti</u> • Oltre 30 e fino al 50%: <u>20 punti</u>	Max 20 punti
Impatto ambientale: • attività che esplicitamente presentino interventi finalizzati al risparmio energetico o alla riduzione dell'impatto ambientale	Max 10
TOTALE	90 PUNTI

- 2) Nel caso in cui due o più iniziative riportino parità di punteggio, la priorità sarà riconosciuta al candidato o alla compagine sociale più giovane. In caso non sia possibile stabilire la priorità come predetto si procederà ad un sorteggio fino alla concorrenza delle risorse disponibili.

Art. 15 Valutazione delle istanze e approvazione delle graduatorie

- 1) L'approvazione della graduatoria dei beneficiari dei contributi avviene entro e non oltre 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande.
- 2) Le graduatorie provvisorie approvate saranno pubblicate nell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.
- 3) La graduatoria è approvata con atto dirigenziale, il quale dovrà individuare le domande ritenute "ammissibili e finanziate", ovvero quelle collocate in posizione utile nella graduatoria in non finanziate per carenza di fondi. Le domande "non ammissibili", saranno approvate con determinazione dirigenziale nella quale dovrà essere riportata, per ciascuna istanza, la motivazione di non ammissibilità, con indicazione dei requisiti e delle condizioni delle quali è stato accertato il mancato possesso o soddisfacimento.
- 4) Nel caso in cui, dopo l'approvazione della graduatoria di ammissibilità, ricorrano le condizioni per il mancato riconoscimento di una o più delle priorità definite nell'ambito dei criteri di selezione, tale da comportare una revisione del punteggio attribuito alla domanda e, in conseguenza, una ricollocazione in graduatoria al di fuori delle posizioni utili sulla base delle quali è stato autorizzato il finanziamento, si procede alla pronuncia della decadenza totale dall'aiuto ed alla revoca del contributo concesso con la conseguente restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi legali.

Art. 16 Rinuncia

- 1) I beneficiari, qualora intendano rinunciare in tutto o in parte alle agevolazioni richieste, dovranno darne tempestiva comunicazione scritta all'indirizzo PEC:
protocollo.fonni@legalmail.it

Art. 17 Ricorsi

- 1) Avverso le graduatorie provvisorie è ammessa presentazione di motivato ricorso, redatto in forma scritta e in cui dovranno emergere chiaramente le cause di contestazione delle medesime graduatorie. Il ricorso dovrà essere presentato esclusivamente via posta elettronica e/o mano, entro il termine massimo di giorni 10 dalla pubblicazione della graduatoria provvisoria, presso l'Ufficio Protocollo del Comune di Fonni.
- 2) La stessa Commissione deciderà in merito ai ricorsi nei successivi 15 giorni lavorativi, trascorsi i quali provvederà alla redazione della graduatoria definitiva, che sarà pubblicata nell'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi.

Art. 18 Procedura di concessione delle agevolazioni

- 1) Il contributo verrà assegnato ai beneficiari in base alla posizione assunta nella graduatoria definitiva, fino all'esaurimento dei fondi disponibili
- 2) L'ufficio comunale preposto comunicherà ai soggetti beneficiari ammessi in graduatoria definitiva, a mezzo posta elettronica certificata, l'ammissione al contributo e l'elenco della documentazione obbligatoria, necessaria alla sottoscrizione del contratto. La documentazione dovrà essere presentata entro il termine di quindici giorni dal ricevimento della pec, pena la decadenza dalle agevolazioni.
- 3) I soggetti ammessi a contributo che devono avviare una nuova impresa sono tenuti altresì a costituirsi legalmente, nella forma prevista dal progetto d'investimento, nel termine di 15 giorni. L'impresa dovrà produrre, al minimo, la seguente documentazione:
 - a) copia dell'atto costitutivo e dello statuto, se società o cooperativa;
 - b) copia del certificato di attribuzione della partita IVA;
 - c) documentazione comprovante l'iscrizione al Registro Imprese;
 - d) autorizzazioni per l'esercizio dell'attività proposta.
- 4) Il Comune di Fonni si riserva di valutare, preventivamente alla stipula del contratto di concessione del contributo, la regolarità della documentazione prodotta rispetto alla normativa e ai regolamenti vigenti. Qualora emergesse dalla loro disamina l'impossibilità di portare a termine l'investimento nei termini previsti dal relativo bando ovvero di esercitare l'attività prevista sarà dichiarata la decadenza dai benefici.
- 5) Qualora, in ragione di particolari termini previsti per legge per i diversi procedimenti finalizzati al rilascio di autorizzazioni e/o concessioni e/o abilitazioni, non sia possibile presentare la documentazione entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione di ammissione alle agevolazioni da parte del Comune, entro lo stesso termine dovrà essere comunque data dimostrazione dell'avvio del procedimento per l'ottenimento dei relativi titoli autorizzativi e/o abilitativi, fatti salvi i termini massimi previsti dal relativo bando per portare a termine l'investimento.
- 6) Nei termini massimi quindici giorni lavorativi successivi alla presentazione della suddetta documentazione, il beneficiario è convocato per la stipula del contratto con l'Amministrazione erogante, rappresentata dal Responsabile del Servizio Socio-Culturale.
- 7) Il contributo è concesso in tre rate secondo le seguenti modalità:
 - a) la prima rata, pari al 50% del contributo assegnato, a titolo di anticipazione, verrà liquidata entro i 15 giorni lavorativi successivi alla stipula del contratto tra l'impresa beneficiaria ed il Comune di Fonni;
 - b) la seconda rata pari all'ulteriore quota del 40% del contributo assegnato alla rendicontazione del 50% della spesa sostenuta;
 - c) il saldo del contributo assegnato sarà liquidato solo ed esclusivamente dopo specifico e positivo monitoraggio, previa presentazione di apposita domanda in carta semplice dove il beneficiario comunica il completamento dell'investimento e trasmette la seguente documentazione minima:
 - i) fatture quietanzate di importo pari all'investimento complessivo, comprensivo della eventuale quota di cofinanziamento dichiarata, accompagnati dalle dichiarazioni liberatorie dei fornitori, dalla copia del bonifico bancario o postale, nonché dall'estratto conto da cui risulti l'effettivo pagamento della fattura. Le transazioni finanziarie dovranno tassativamente avvenire per via bancaria accertabile, mai per contanti, a pena di stralcio dell'ammissibilità del costo. Le fatture, a pena di stralcio dell'ammissibilità del costo, devono essere state emesse e pagate dopo la

data di pubblicazione del bando, devono essere prodotte in copia conforme all'originale, devono riportare l'esatta specificazione dei beni o dei servizi acquistati.

- ii) Dichiarazione sostitutiva di notorietà ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 445/2000 attestante che i beni strumentali acquistati mediante contributo ottenuto dal Comune di Fonnì, ai sensi del bando, sono nuovi e non sono stati, né saranno oggetto di agevolazioni pubbliche (regionali, nazionali e comunitarie).
 - iii) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
 - iv) Documentazione che dimostri l'apertura, in forma di attività d'impresa, delle posizioni obbligatorie nei confronti degli Enti previdenziali ed assicurativi nelle forme di legge relativamente agli autoimpieghi attivati.
- 8) In caso di malfunzionamento del cespite agevolato per guasto non coperto da garanzia ovvero in caso di perdita dello stesso per furto, atti vandalici, allagamento ed incendio ed altri casi di perdita involontaria ovvero fuoriuscita volontaria del cespite dal ciclo produttivo per qualunque altra causa, l'impresa beneficiaria è obbligata alla sua immediata sostituzione con uno equivalente a pena di revoca del contributo relativo al cespite perduto.
- 9) L'esito negativo del monitoraggio determinerà l'immediata revoca del contributo.
- 10) La comunicazione attestante il completamento dell'investimento, con la contestuale richiesta di erogazione del saldo, deve essere presentata o fatta pervenire, a pena di revoca, entro dieci giorni dal termine previsto dall'art. 17 del presente regolamento per la conclusione dell'investimento.
- 11) Relativamente ai contributi erogati ai beneficiari delle agevolazioni previste dal presente regolamento il comune si riserva di attivare le procedure a tutela delle somme anticipate.

Art. 19 Tempi di realizzazione degli investimenti

- 1) I progetti dovranno essere portati a compimento, a pena di revoca del contributo, entro e non oltre i **tre mesi** successivi alla data di stipulazione del contratto di erogazione del contributo, fatte salve eventuali e motivate proroghe concesse.
- 2) Entro il termine di cui al periodo precedente dovranno essere completati gli investimenti, ed iniziate le attività oggetto dell'impresa, come previsto nei progetti presentati.

Art. 20 Obblighi del beneficiario

- 1) È fatto obbligo al soggetto beneficiario delle agevolazioni pena la decadenza dai benefici e la revoca del contributo concesso:
 - a) di insediare la sede operativa nel territorio di Fonnì (NU) per almeno 5 (cinque) anni, termine che decorre a partire dalla data di completamento dell'investimento;
 - b) di destinare le somme erogate ed i relativi cofinanziamenti esclusivamente per l'acquisto di beni o servizi ammessi alle agevolazioni;
 - c) di utilizzare i beni materiali e immateriali, ammessi al contributo, esclusivamente per l'attività produttiva finanziata. Tale vincolo permane per la durata di 5 (anni) anni dalla data di completamento dell'investimento;
 - d) di rispettare le norme di igiene e di sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché le norme vigenti in materia di destinazione d'uso e di agibilità per il locale nel quale è realizzata l'iniziativa;
 - e) di rispettare le condizioni retributive previdenziali e assicurative previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro vigenti;

- f) di fornire ogni informazione e documento utile ai fini dell'istruttoria della pratica di contributo e dei successivi controlli, su richiesta del Comune o dei soggetti da questo incaricati, sino al decorrere del triennio dalla data di completamento dell'investimento;
- g) di ultimare l'investimento nei tempi previsti dal relativo bando e presentare o far pervenire la domanda finalizzata all'erogazione del saldo entro i termini previsti;
- h) di rispettare tutte le altre pattuizioni sancite nel contratto stipulato con il Comune di Fonni.

Art. 21 Controlli

- 2) Il Comune di Fonni si riserva di effettuare l'accertamento della regolare esecuzione interventi finanziati. L'analisi può essere formale o di merito.
- 3) L'accertamento formale si concretizza con il controllo della documentazione prodotta, anche in forma di dichiarazione sostitutiva, nella domanda di contributo e nelle fasi successive connesse all'erogazione delle provvidenze e l'eventuale suo raffronto con quella risultante agli atti di altri enti pubblici o dell'impresa beneficiaria.
- 4) Il Comune di Fonni si riserva inoltre la facoltà di procedere ad eventuali ulteriori controlli sulla destinazione d'uso dei beni oggetto dell'investimento agevolato.
- 5) Il Comune di Fonni, ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, disporrà controlli sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte dai soggetti beneficiari in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi secondo la metodologia prevista dall'art. 43 del D.P.R. n. 445/2000 "accertamenti d'ufficio". Si rammenta la rilevanza penale di dichiarazioni sostitutive mendaci rilasciate all'Amministrazione.

Art. 22 Revoca dai benefici

- 1) Il mancato rispetto, da parte dell'impresa beneficiaria, delle prescrizioni contenute nel presente regolamento ovvero degli impegni assunti nel contratto stipulato con il Comune di Fonni comporterà, previa contestazione degli addebiti, comunicata per iscritto, la revoca totale o parziale dei benefici. A seguito di ciò, il Comune di Fonni provvederà ad esperire l'azione diretta alla restituzione delle somme erogate nelle forme ritenute opportune, rivalutate degli interessi legali maturati.

Art. 23 Norma di rinvio

- 1. Per quanto non contemplato nelle presenti disposizioni si rimanda alle normative Comunitarie in materia di concessione di aiuti in regime "De Minimis" alle micro, piccole e medie imprese, ed alle norme Statali e Regionali vigenti.